



ISTITUTO COMPRESIVO DI MANERBIO

via Galliano,10 - 25025 Manerbio - BRESCIA -
Tel/Fax: +39 030 9938984 – C.F.88003350175 C.M.BSIC89800B
e-mail: bsic89800b@istruzione.it - bsic89800b@pec.istruzione.it

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA DELLA SCUOLA SECONDARIA E ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE.

1. Procedura per la valutazione finale – scrutini degli alunni della scuola secondaria

Per la valutazione finale degli alunni in sede di scrutinio, in coerenza con la normativa di riferimento (art.3 del D.Lgs 62/2017, DM n.741 e 742 del 3/10/2017, Nota min. n. 1865 del 19/10/2017), si procederà secondo le seguenti modalità.

- Gli scrutini finali avvengono secondo un calendario fissato dal dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno e, il docente di IRC o di attività alternativa. L'eventuale docente di potenziamento fornirà gli elementi di valutazione al docente coordinatore di classe.
- La valutazione è collegiale. Le valutazioni disciplinari tengono conto delle dimensioni dei traguardi di competenza definite nei criteri del collegio dei docenti.
- Gli scrutini sono presieduti dal dirigente o da un docente suo delegato.
- Su proposta dei docenti del consiglio di classe, in sede di scrutinio, vengono registrati sul documento di valutazione:
 - i voti finali relativi alle varie discipline espressi in decimi e il giudizio di IRC/attività alternativa
 - il giudizio sintetico relativo al comportamento, secondo i criteri deliberati dal collegio dei docenti
 - il profilo descrittivo dei processi formativi in termini di sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti (giudizio globale) tenuto conto dei criteri deliberati dal collegio dei docenti.
- La seduta di scrutinio viene sottoscritta con apposito verbale.

2. Criteri per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo

Per l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, deve essere prima accertata la validità dell'anno scolastico, conseguita con una frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti.

Il consiglio di classe delibera **l'ammissione alla classe successiva** degli alunni nelle seguenti situazioni:

- profilo positivo con una valutazione positiva in tutte le discipline
- valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline con presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione

In caso di ammissione con valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, le famiglie vengono convocate per condividere specifiche strategie e azioni volte al miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti che intendono presentare in sede di scrutinio finale una proposta di valutazione inferiore a 6/10 faranno riferimento alla documentazione (personalizzazioni, pdp) relativa alle strategie e agli interventi *in itinere* progettati e attuati a favore dell'alunna/o per migliorare i livelli di apprendimento.

La documentazione risulterà agli atti.

La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

3. Criteri per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo

Ai sensi del D.Lgs. 62/17, il Consiglio di Classe a maggioranza può deliberare di non ammettere l'alunna/o alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) e nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno, piani didattici personalizzati.

Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo,

- Dopo i consigli di classe di aprile, ogni docente nelle cui discipline sono presenti valutazioni inferiori a 6/10 dovrà consegnare al coordinatore una verifica del PDP con illustrazione delle azioni correttive proposte. Il coordinatore del consiglio di classe dovrà presentare al dirigente la tabella delle valutazioni disciplinari negative degli alunni unitamente alla verifica dei relativi PDP.
- Nei consigli di classe di aprile verrà concordata la convocazione della famiglia in presenza del dirigente o suo delegato.
- Nel verbale di scrutinio verranno esplicitate le motivazioni della non ammissione alla classe successiva o al successivo grado dell'istruzione, secondo i seguenti elementi desunti dalla valutazione finale del **PDP** attuato:

a) Elementi di presentazione

- La regolarità della frequenza scolastica
- L'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici
- Livelli di partenza, scolarizzazione
- Difficoltà e lacune nell'apprendimento evidenziate dall'alunna/o nel corso dell'anno scolastico
- Strategie e interventi messi in campo durante l'anno, piani didattici personalizzati.
- Comunicazioni intercorse tra scuola e famiglia

b) Motivazioni della non ammissione

- Effettive possibilità di recupero
- Evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti dall'ammissione alla

classe successiva

La non ammissione ha una valenza educativa finalizzata a:

- creare le condizioni necessarie all'alunna/o per attivare/riattivare un positivo processo formativo e di sviluppo degli apprendimenti, anche usufruendo di tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi di sviluppo personale, culturale e sociale individuali.

4. Criteri per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- L'ammissione all'Esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (si vedano i criteri di ammissione/non ammissione)
- L'ammissione viene disposta in presenza dei seguenti requisiti:
 - Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le deroghe ammissibili
 - Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione superiore a 15 giorni, come previsto nei criteri della valutazione del comportamento
 - Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI
- Per l'ammissione all'Esame di Stato dei candidati privatisti, si rimanda all'art.10 del D.lgs 62/2017 e all'art. 3 del DM 741/2017

5. Criteri per la definizione del Voto di ammissione all'Esame di Stato

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce un voto di ammissione all'Esame di Stato, espresso in decimi, sulla base del percorso scolastico triennale che rappresenta **una sintesi tra:**

a) **la media ponderata** delle valutazioni conseguite nel triennio e calcolate nel seguente modo:

Media voti in decimi 1° anno 25%	Media voti in decimi 2° anno 25%	Media voti in decimi 3° anno 50%
+	+	

- Per gli alunni arrivati in seconda classe, senza risultati dell'anno precedente, si calcola il 35% della seconda e il 65% della terza. Per gli alunni arrivati in terza si calcola solo l'ultimo anno.
- La frazione decimale pari o superiore a 0,5 viene arrotondata all'unità superiore.
- La possibilità di bonus sui decimali da 0,1 a 0,4 è lasciata alla decisione del consiglio di classe.
- Il risultato deve essere l'esito di un percorso in progressione, l'esito di una maturazione cresciuta negli anni.

b) **gli aspetti formativi**, con particolare riferimento a:

- aspetti educativi
- evoluzione dei processi individuali di apprendimento
- rapporto tra esiti di apprendimento e potenzialità individuali.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, il Consiglio di Classe può attribuire un voto di ammissione inferiore a 6/10.